



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Dott.ssa Anna Bartolini	Membro segnalato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta del 14 settembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il ricorrente stipulava in data 25 novembre 2003 un contratto di mutuo con l'intermediario e in data 17 ottobre 2007 chiedeva una riduzione del tasso d'interesse applicato.

In data 22 ottobre 2007 le parti concordavano la rinegoziazione delle condizioni del tasso d'interesse.

In data 10 febbraio 2010 il ricorrente inviava un reclamo all'intermediario contestando l'introduzione nel contratto oggetto di rinegoziazione di un tasso d'interesse minimo pari al 3,75%.

In particolare, affermava di aver richiesto, in base alle nuove disposizioni di legge, una diminuzione dello *spread* dall'1,75% allo 0,9%, addivenendo ad un accordo in tale senso con l'intermediario in data 22 ottobre 2007, e di aver appreso nel corso dell'anno 2009 che l'intermediario, in fase di rinegoziazione, aveva introdotto nel contratto anche un tasso di interesse minimo pari al 3,75%.

Lo stesso ammetteva di aver sottoscritto la lettera del 22 ottobre 2007 riportante la clausola in questione, ma rilevava come la stessa non fosse conforme alla volontà da lui espressa in sede di rinegoziazione.

Sosteneva, inoltre, come l'intermediario non fosse legittimato a introdurre, in sede di rinegoziazione, nuove condizioni contrattuali quali, ad esempio, la previsione *ex novo* di un tasso minimo che, di fatto, aveva trasformato il tipo di mutuo da tasso variabile a tasso fisso.

Lamentava, infine, la vessatorietà della nuova clausola e chiedeva all'intermediario l'annullamento del tasso d'interesse minimo con il conseguente ricalcolo della rata dovuta ed il rimborso degli interessi pagati in eccesso.

L'intermediario riscontrava il reclamo in data 9 marzo 2010 ed evidenziava come il ricorrente avesse sottoscritto "*per conferma*" la comunicazione del 22 ottobre 2007



riportante sia la diminuzione dello *spread*, come richiesta dallo stesso, sia l'introduzione di un tasso d'interesse minimo pari al 3,75%.

Rilevava, inoltre, come le modifiche alle condizioni del contratto in questione fossero pienamente valide ed efficaci, anche se operate attraverso lo scambio di corrispondenza, e che la clausola sul tasso d'interesse minimo non potesse essere considerata vessatoria in quanto la stessa aveva già comportato effetti economicamente vantaggiosi per il mutuatario, effetti che avrebbero potuto permanere in futuro.

Il ricorrente presentava ricorso in data 13 aprile 2010 chiedendo l'annullamento della clausola introdotta dall'intermediario, relativa al tasso d'interesse minimo, con la conseguente ridefinizione della rata e restituzione degli interessi pagati in eccesso.

Affermava, inoltre, di aver sottoscritto la lettera del 22 ottobre 2007 in buona fede credendo che la rinegoziazione del contratto riguardasse solamente lo *spread* e che la clausola in questione, pur non potendo essere considerata strettamente vessatoria, avrebbe, quantomeno, dovuto essere esplicitata dall'intermediario in modo chiaro e comprensibile.

L'intermediario, con le controdeduzioni presentate in data 18 maggio 2010, confermava quanto già comunicato al ricorrente in sede di riscontro al reclamo e contestava l'affermazione del ricorrente secondo cui per rinegoziazione debba intendersi solamente la revisione delle clausole già esistenti.

In particolare, rilevava come, nella ricerca di un nuovo equilibrio sinallagmatico da parte dei contraenti, l'attività di rinegoziazione dovesse essere riferita "*al contenuto globale del contratto e non alle singole pattuizioni*" e affermava che, in ogni caso, la consistente diminuzione dello *spread* richiesta dal mutuatario non sarebbe stata mai concessa senza una ridefinizione degli assetti economici complessivi dell'accordo.

Infine, evidenziando di aver comunicato la clausola in questione al mutuatario in modo chiaro e comprensibile, in conformità alla normativa sulla trasparenza nelle relazioni con la clientela emanate dalla Banca d'Italia, chiedeva al Collegio di voler rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Rileva il Collegio come la modifica lamentata dal ricorrente sia stata richiesta dallo stesso e specificamente accettata con la sottoscrizione della relativa comunicazione.

Dalla documentazione prodotta risulta che la rinegoziazione abbia specificamente riguardato il tasso d'interesse nelle due componenti del *floor* e dello *spread*.

Il ricorrente, infatti, aveva richiesto la modifica del tasso applicato al mutuo in oggetto e, in particolare, l'applicazione di un tasso pari alla media delle rilevazioni giornaliere del mese precedente dell'Euribor a 6 mesi/365 aumentato di uno *spread* pari a 0,9 punti.

La controproposta inviata dall'intermediario in data 22 ottobre 2007, tuttavia, oltre alla conferma delle condizioni espressamente richieste e l'indicazione della data della loro entrata in vigore, precisava che "*il tasso nominale annuo applicato al finanziamento non potrà mai essere inferiore al 3,75%*" e che "*rimane inteso che l'originario contratto di mutuo rimarrà inalterato sia rispetto al titolo che all'oggetto*".

Tale lettera, riportante le clausole dell'accordo sulla modifica delle condizioni economiche, risulta sottoscritta dalle parti.

Si tratta, dunque, di una modifica determinata dall'esigenza di fornire una risposta alla richiesta di riduzione del tasso d'interesse avanzata dal ricorrente in data 15 ottobre 2007 e non derivante, quindi, da una decisione unilaterale dell'intermediario.

L'espressa accettazione ad opera del ricorrente delle condizioni contrattuali riportate nella lettera del 22 ottobre 2007 esclude la configurabilità, nel caso in esame, di una responsabilità in capo all'intermediario per eventuali inadempimenti nei confronti del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente e, di conseguenza, non può essere accolta la domanda volta all'annullamento delle citate condizioni contrattuali.

Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dalla Sez. VI, par. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ritiene opportuno segnalare all'intermediario resistente nel presente procedimento la necessità di dare alla clientela, nell'esecuzione dei contratti di mutuo, informative costanti, dettagliate e trasparenti sulla evoluzione dei tassi, la loro incidenza sulla composizione (e la determinazione complessiva) delle singole rate e sulla durata del periodo di ammortamento; con particolare riguardo al caso di specie, appare necessario fornire al cliente, con cadenza periodica, piani di ammortamento aggiornati.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO